COMUNICATO STAMPA
00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 21 novembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 21 novembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Reclamo	**SGANZERLA CLAUDIO** (avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005)	**PARZIALMENTE ACCOLTO,** riducendosi al 31.12.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al sig. Sganzerla Claudio.
2)	**" BAGATTI SERGIO** (avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005)	**PARZIALMENTE ACCOLTO,** riducendosi al 31.12.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al sig. Bagatti Sergio.
3)	**" A.S. BELVEDERE CITTA' GIARDINO** (avverso decisioni merito gara Megara Augusta/Belvedere del 24.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 20 del 20.10.2005)	**RESPINTO**
4)	**" A.S.D. F.C. SERRAMAZZONI** (avverso decisioni merito gara Serramazzoni/Castelnuovo del 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 15 del 26.10.2005)	**RESPINTO**

5)	**Reclamo**	**CALCIO COMO** (avverso decisioni merito gara Como/Colognese del 18.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.48 dell'11.11.2005)	**RESPINTO**
6)	**"**	**A.S.D. COSTRUENDO** (avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Ambrosiana Calcio/Costruendo del 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 11 del 13.10.2005)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta per l'esame di merito.
6)	**"**	**calc. CAMPESE MARCO** (avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 87/C del 27.11.2005)	**RESPINTO**